



La Consulta delle associazioni del volontariato animalista riunita in Assemblea il 09/07/2015 esprime parere favorevole alla proposta di delibera n. 201501148/002, e tenendo conto del Regolamento n. 320 della Città e della legislazione vigente propone la seguente formulazione:

Art. 73bis – POSSIBILITA' DI ACCESSO NELLE AREE CIMITERIALI CON ANIMALI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

Le persone che intendano recarsi a visitare i defunti nelle aree cimiteriali del Comune di Torino in compagnia dei propri animali d'affezione o da compagnia sono tenuti ad osservare quanto previsto dal "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città", n.320.

In particolare i proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei cani dovranno:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 ed avere al seguito una museruola, rigida o morbida, di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti.
Tutti i cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
- raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani. Per questo devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione di dette deiezioni.
Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie.

Invece i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di altri animali d'affezione o da compagnia dovranno:

- tenerli negli appositi contenitori (gabbie o trasportini) adeguati alla specie, al tipo, alla razza ed al numero degli animali. Detti contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.

Durante la permanenza nelle aree cimiteriali, i proprietari e/o i detentori degli animali dovranno vigilare con la massima attenzione affinché gli stessi non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori né creino disdoro, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.

Ai contravventori saranno applicate le specifiche sanzioni previste dagli artt. 42 e 43 del sopra richiamato Regolamento n. 320.

Torino, 09/07/2015

Marco Francone
Presidente

Consulta associazioni volontariato animalista della Città di Torino

Istituita il 12/12/2007 ai sensi del Regolamento n. 323 e dell'art.6 del Regolamento n. 320 "per la tutela ed il benessere degli animali in città"

c/o Ufficio Tutela Animali della Città di Torino - Via Padova 29 – 10152 Torino
e mail consultanimalista@gmail.com – tel. 3472213168